

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2019, n. 2-8611

**Assemblea di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. del 28 marzo 2019: indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la convocazione, inviata con nota prot. n. LR/RS/GS/fm/19/81 del 12.03.2019, dell'assemblea ordinaria di Finpiemonte Partecipazioni spa, calendarizzata in data 28 marzo 2019 alle ore 15.00, avente ad oggetto:

Autorizzazione alla dismissione parziale delle azioni detenute in SITO SpA, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) dello statuto sociale.

Considerato che, a termini dell'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2008 n. 8, la Regione Piemonte *“riconosce carattere di strategicità e di priorità alle infrastrutture di trasporto delle merci, alle piattaforme logistiche, alle opere ad esse connesse ed alle attività al servizio del settore logistico, in considerazione delle possibilità di sviluppo socioeconomico, nonché di servizi ai cittadini ed alle imprese che possono derivare dalla presenza sul territorio regionale di reti di comunicazione di interesse europeo, di infrastrutture intermodali di rilevanza internazionale e di servizi innovativi in esse insediati”*.

Considerato che, a termini dell'art. 2 della legge sopra citata, la Regione Piemonte *“coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni della pianificazione nazionale e regionale, in materia di mobilità e trasporti, ..... provvede alla pianificazione, programmazione e realizzazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica”*.

Considerato che, a termini dell'art. 4 1 e 2 ° co. della legge sopra citata, la Regione Piemonte procede agli obiettivi di sviluppo integrato del sistema logistico interregionale, anche partecipando ad *“enti od organismi preposti allo studio ed alla promozione delle infrastrutture indispensabili per la realizzazione di un sistema logistico integrato interregionale”*, *“tramite Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.”*.

Visto l'art. 8 2° co. della legge sopra citata per la quale *“Il completamento dell'infrastruttura interportuale S.I.T.O. Orbassano ..... costituisce ambito prioritario e urgente di intervento, a stralcio dei programmi di attuazione di cui all'articolo 3, comma 4”* della legge medesima;

Richiamato il Regolamento Europeo n. 1315/2013 relativo alla rete trans-europea dei trasporti (Trans- European Transport Network, TEN-T).

Considerato che in tale contesto la Regione Piemonte è diventata membro del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Reno-Alpi dal 2017 (con una pre-adesione già a partire dal 2015).

Richiamate le conseguenti azioni di cui alla DGR 22 dicembre 2017 n. 33-6225 nel contesto degli obiettivi di attuazione comunitaria sopra citati, avente ad oggetto la programmazione degli interventi infrastrutturali sulla rete delle Regioni del Nord Ovest, fra cui:

- le *“opere relative ai grandi valichi, costituite dalla Nuova Linea AV/AC Torino-Lione, soprattutto per quanto riguarda la tratta di connessione nazionale tra Bussoleno e Orbassano e la rifunzionalizzazione dello scalo merci di Orbassano, e dal Terzo Valico dei Giovi con le relative connessioni alla rete storica”*;

- le *“connessioni di ultimo miglio con gli interporti di SITO-Orbassano ...”*

Visto il *“Protocollo di intesa per la costituzione di una cabina di regia con finalità di coordinamento strategico e promozione del sistema logistico del Nord-Ovest”*, siglato nel settembre 2015 tra i Presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, che prevede la costituzione di

una cabina di regia quale strumento di governance di livello sovraregionale ai fini di una definizione condivisa delle articolazioni della Piattaforma logistica del Nord-Ovest, specificatamente in riferimento alle funzioni retroportuali dei porti liguri, alle funzioni di interscambio modale strada-rotaia e all'allocazione di insediamenti destinati alla logistica, in grado di coordinare anche i gestori delle infrastrutture di interscambio merci (porti, interporti e terminal ferroviari).

Visto il *memorandum* sottoscritto nell'aprile 2016 nell'ambito degli "Stati Generali della Logistica".

Vista la DGR 20 luglio 2018, n. 13-7238, nel quale sono individuati, fra l'altro, gli indirizzi di redazione del Piano Regionale della Logistica (PrLog).

Preso atto che:

- in attuazione dell'art. 4 della L.R. 27 febbraio 2008 n. 8 sopra citato e per gli obiettivi della Regione Piemonte ivi chiariti, Finpiemonte Partecipazioni spa detiene partecipazioni nella società S.I.TO. spa per una percentuale pari al 52,74%;

- nel comprensorio di S.I.TO. spa insistono vari immobili di proprietà della Regione Piemonte.

Vista la DGR del 27 dicembre 2018 n. 19-8253, nella quale, dopo aver dato atto che "*per quanto riguarda SITO S.p.A., oltre che essere ubicata in un territorio dove, se dovesse essere confermata la realizzazione del TAV, è prevista la costruzione di un <<peduncolo>> per il traffico merci, è anche fisicamente contigua alle aree occupate dal CAAT, società partecipata dalla Regione Piemonte e da SITO, e pertanto costituisce già adesso un polo della logistica con rilevanza anche extra regionale, che potrebbe ulteriormente valorizzarsi nell'ipotesi di realizzazione della TAV*", si ritiene di "*mantenere la partecipazione in SITO per le ragioni sopra esposte legate al futuro della TAV a condizione che si modifichino statuto e patti parasociali, e fermo restando che FPP possa valutare la presenza di operatori di mercato interessati a quote di SITO, previa idonea valutazione dei valori patrimoniali della Società.*

Verificato che:

- non sono stati rinvenuti Patti parasociali vigenti, in quanto gli ultimi patti stipulati risultano oramai scaduti; pertanto, l'analisi richiesta a termini del Piano Ordinario di Razionalizzazione (POR) deve concentrarsi pertanto sullo Statuto della società;

- quanto allo Statuto, è stato inviato al Settore Rapporti con le Società partecipate una mail recante una sintetica opinione del legale della Società con pronta individuazione di alcune clausole ritenute invalide e indicazione delle tempistiche dell'eventuale giudizio per l'accertamento di tali invalidità;

- sotto quest'ultimo profilo, il legale scrive che "*si tratterebbe – molto semplicemente – di avviare un'azione di accertamento dell'invalidità delle dette clausole statutarie; i tempi, viceversa, sono incerti: la clausola compromissoria prevista in statuto (che richiama il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte) può assicurare un tempo ragionevole, a cui, peraltro, occorrerebbe aggiungere il tempo necessario per un'eventuale impugnazione del lodo dinanzi alla Corte d'Appello. La durata del giudizio arbitrale si può stimare in un anno e mezzo, così come quella dell'eventuale giudizio d'appello*";

- ritenuto di confermare quanto previsto nella citata DGR del 27 dicembre 2018 n. 19-8253 in merito alla necessità della modifica dello Statuto quale intervento di valorizzazione della quota di partecipazione posseduta.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di fornire indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'assemblea di Finpiemonte Partecipazioni spa di esprimere voto negativo con riferimento all'unico punto all'odg dell'assemblea del giorno 28 marzo 2019 avente ad oggetto "autorizzazione alla dismissione parziale delle azioni detenute in SITO spa ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) dello Statuto sociale", richiamando nella deliberazione di voto gli indirizzi regionali riportati in narrativa.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)